



COMUNE DI ISOLA VICENTINA
Provincia di Vicenza

Ordinanza n. 91 del 24-11-2023

Oggetto: Disciplina per lo sgombero della neve e regolamentazione della circolazione stradale in caso di precipitazioni nevose durante la stagione invernale 2023/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP. –ECOLOGIA –PATRIMONIO

Premesso che:

- durante il periodo invernale possono verificarsi precipitazioni nevose con persistenza di neve al suolo;
- è necessario in tali circostanze, attivare tutte le misure di tutela della pubblica incolumità atte ai servizi di sgombero neve;
- in caso di nevicata è opportuno predisporre ogni intervento atto a garantire la sicurezza della viabilità applicando le norme previste in materia.

Valutata:

- la necessità di emanare apposito provvedimento atto ad evitare che in caso di nevicata possa essere compromessa la circolazione stradale, l'incolumità dei pedoni e aumentare la sicurezza degli utenti della strada, con particolare riferimento a quelli appartenenti alle fasce deboli;
- l'esigenza di porre i mezzi spazzaneve in condizioni di operare agevolmente per lo sgombero della neve.

Visti:

- Gli art. 5 e 6 del Codice della Strada approvato con D.lgs. 30 Aprile 1992 n°285 e successive modificazioni ed il Regolamento di esecuzione e di attuazione emanato con DPR 16 Dicembre 1992, n° 495;
- Il D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
- L'rt. 91 del vigente Statuto Comunale come pubblicato nel BUR n° 43 del 03/05/1996;
- Il Regolamento di Polizia Urbana all'rt. 40 "Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio";
- il Decreto n. 1 in data 31/01/2023 del Sindaco.

Ad integrazione degli interventi che effettuerà il Comune per le strade e piazze comunali nonché per gli edifici pubblici;

ORDINA
in caso di precipitazioni nevose

1. sulle strade e/o piazze ove già esiste il divieto di sosta, E'VIETATA PERMANENTEMENTE LA SOSTA A TUTTI I VEICOLI, con rimozione forzata degli stessi;
2. a proprietari, affittuari e inquilini delle case nonché gli esercenti dei negozi, laboratori e pubblici esercizi, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede e dei passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi di proprietà o in locazione o in uso comunque definito;
3. gli stessi devono provvedere:
 - a. ad aprire varchi in attraversamento della neve accumulata ai bordi della strada e in corrispondenza delle caditoie prospicienti i fabbricati, al fine di facilitare il deflusso delle

acque;

b. all'abbattimento degli eventuali blocchi di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico transito;

Si precisa che tutte le manovre previste al punto 3 devono essere sempre eseguite con le opportune cautele affinché l'occupazione non risulti pericolo ed incomoda ai passanti o sia causa di danni a cose e persone.

4. ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione della neve ivi depositata;

5. la neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi e non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico;

6. la presente ordinanza ha validità dalla pubblicazione della presente all'albo fino al 30 Aprile 2024.

INVITA

La cittadinanza a limitare l'uso delle auto private, affinché i mezzi pubblici di pronto intervento e dei servizi essenziali possano operare agevolmente.

In caso di nevicata che superi lo strato di cm. 5, i proprietari degli autoveicoli sono tenuti, ove possibile, ad allontanare i mezzi dalla sede stradale per agevolare le operazioni di rimozione della neve, ricoverandoli nei box o nelle autorimesse e nei cortili delle abitazioni anche in deroga ai regolamenti condominiali.

DISPONE

1. che il presente provvedimento viene reso noto al pubblico mediante pubblicazione all'albo Comunale nonché divulgato secondo i modi consueti, mediante apposizione della relativa segnaletica ed avvisi affissi sul territorio;

2. che il presente provvedimento sia trasmesso al Comando di Polizia Locale dell'unione dei Comuni di Caldogno, Costabissara e Isola Vicentina.

3. la sostituzione della precedente ordinanza nr. 93 del 23.11.2022.

INFORMA che

- gli organi di polizia sono incaricati della vigilanza e del rispetto della presente ordinanza;
- le inadempienze saranno punite con le sanzioni amministrative previste dalle vigenti disposizioni regolamentari, fatta salva ed impregiudicata ogni ulteriore azione per danni a persone o cose, conseguenti alle inadempienze stesse.

Avverso la presente ordinanza, chiunque ne abbia interesse, può promuovere ricorso ai sensi della legge n. 1034/1974 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge (art. 3, c. 4 L. n. 241/1990) entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, entro centoventi giorni dalla sua pubblicazione.

Si invia il presente provvedimento in copia:

- al Comando di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni di Caldogno - Costabissara ed Isola Vicentina;
- alla Stazione dei Carabinieri di Malo (VI)

**IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO
LL.PP.-ECOLOGIA-PATRIMONIO**

Francesco Toniolo
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i)